

Sent. n. 136/2023 pubbl. il 04/12/2023
Rep. n. 149/2023 del 04/12/2023

L.IQUID. CONTR. N. 25/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Rini	Presidente
dott. Giulio Corsini	Giudice
dott.ssa Maria Cultrera	Giudice relatore

nel procedimento n. 235/2023 R.P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **Devid Vaccaro**

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 22 novembre 2023, con cui **DEVID VACCARO**, [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato [REDACTED]

assistito dall'avv. Gabriele Orlando, quale gestore della crisi nominato dall'O.C.C. "Protezione sociale italiana", ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 15 LF, secondo cui il

Firmato Da: RINI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a32b29d72ec3c - Firmato Da: CULTRERA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 38554e618c79e883



procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede, quindi, la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, atteso che è domiciliato a Palermo, come risulta dal contratto di locazione in atti;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del



debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);
considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che, nel caso di specie, tali documenti, all'esito dell'integrazione documentale richiesta con decreto del 23 novembre 2023, sono stati allegati;
ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. Gabriele Orlando, depositata in data 22/11/2023, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 1, CCII);
rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni del ricorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII;
considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;



evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

ritenuto, inoltre, che le cessioni del quinto attualmente gravanti sullo stipendio di Devid Vaccaro sono inopponibili alla presente procedura, atteso che nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale (quale è la liquidazione controllata del sovraindebitato), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima (cfr. Trib. Verona, 5-6 ottobre 2022, sent. nel proc. n. 17/2022 R.P.U.);

ritenuto che i criteri per la nomina del liquidatore indicati dall'art. 270, comma 2, lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, che prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza";

ritenuto, pertanto, che non può essere confermato colui che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, se non risulta iscritto al predetto Albo, e che tale circostanza costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto iscritto all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014;

osservato che, nel caso di specie, colui che ha svolto le funzioni di OCC non risulta iscritto al predetto Albo e che, pertanto, deve farsi luogo alla



nomina di diverso soggetto iscritto all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014;
ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di **DEVID VACCARO**, [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;

NOMINA

liquidatore l'Avv. Daniele Papa, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli



altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; nel programma sono inoltre indicati le azioni giudiziali da proporre ex art. 274 e il subentro nelle liti pendenti, con i costi) e a depositare il programma di liquidazione in cancelleria e a sottoporlo all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (cfr. art. 261 CCII);

7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;

8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

9) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;

10) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile del giorno 1 dicembre 2023

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Maria Cultrera

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giuseppe Rini** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

